

One Stop Shop (OSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di assolvere l'IVA e i relativi obblighi in modo semplificato in relazione ad alcune tipologie di operazioni:

- Prestazioni di servizi B2C effettuate in Stati membri diversi da quello del prestatore;
- Vendite a distanza intracomunitarie soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo dei beni;
- Talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

Con l'adozione del nuovo regime l'Italia dà attuazione al c.d. *"VAT e-commerce package"*, che rappresenta uno dei pilastri della riforma globale dell'IVA rappresentata dalla Commissione europea nel VAT action plan del 2016.

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 alla direttiva 2006/112/CE, il regime speciale per i soggetti passivi che prestano servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi, cosiddetto regime MOSS (Mini One Stop Shop), è stato esteso a tutti i tipi di servizi B2C nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a determinate vendite interne di beni facilitate da piattaforme elettroniche, denominato regime OSS (One Stop Shop).

L'articolo 59 quater della Direttiva IVA, recepito dall'articolo 41 del DL n° 331 del 30/08/1993, il cui comma 1, lett. b), n. 2), stabilisce che l'imposta non si applica nello Stato di consumo – ma si applicherà l'imposta dello Stato di identificazione del venditore) – se: *"l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (...) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato"*.

L'OSS, costituendo un'estensione del precedente MOSS, al pari di quest'ultimo, si declina in due schemi distinti, il regime Non UE e il regime UE, che si differenziano sotto il profilo soggettivo e oggettivo di applicazione.

Possono avvalersi dell'OSS "Non UE" i soggetti passivi che non hanno stabilito la sede della propria attività economica e che non dispongono di una stabile organizzazione nell'UE. Il regime è applicabile in relazione alle prestazioni di servizi B2C effettuate nell'UE. Nell'ambito del regime non UE, il soggetto passivo può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione, il quale assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA.

Possono invece avvalersi dell'OSS "UE" i soggetti passivi stabiliti nell'UE, in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri UE, i soggetti passivi con sede extra-UE, in relazione alle sole vendite a distanza intracomunitarie di beni e le piattaforme digitali (stabilite o non stabilite nell'UE) per le cessioni da esse facilitate in relazione alle quali si considerano fornitori presunti ex art. 2-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72 (cessioni nazionali e vendite a distanza intra-UE effettuate da fornitori non stabiliti nell'UE).

Le modalità di adesione al regime speciale in Italia sono individuate dal provv. Agenzia delle Entrate 168315/2021, in quale individua le modalità e i requisiti necessari per la registrazione.

Una volta registrato e superato i controlli del Centro Operativo di Pescara, il soggetto passivo che ne ha fatto richiesta potrà beneficiare del regime OSS a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato l'adesione. Se la prima operazione rientrante nel regime speciale è effettuata anteriormente alla comunicazione di adesione, l'OSS si applica a decorrere dalla data di tale prima operazione, purché il soggetto passivo ne dia comunicazione allo Stato di identificazione entro il decimo giorno del mese successivo.

Tra le semplificazioni più rilevanti che il regime introduce vi è la dispensa dagli obblighi di cui al titolo II del d.P.R. 633/1972, e dunque anche dall'obbligo di fatturazione.

In conclusione, l'adesione al regime IVA OSS rappresenta una misura di semplificazione, in quanto i soggetti passivi che optano per il detto regime speciale non sono tenuti ad identificarsi ai fini IVA in tutti gli Stati membri di consumo per l'assolvimento degli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta dovuta, ma devono presentare un'unica dichiarazione ed effettuano un unico versamento per l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri di consumo.